

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2331 del 11/05/2018
Oggetto	Aggiornamento dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna ai sensi dell'art 269 del Dlgs 152/06, Parte Quinta con determina n° 3167 PG n° 147763 del 23/12/2015 relativa alla linea fanghi dell'impianto di depurazione di acque reflue di Bologna Capoluogo (IDAR) gestito da HERA Spa ed ubicato in comune di Bologna, via Shakespeare n° 29
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2421 del 11/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Aggiornamento dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna ai sensi dell'art 269 del Dlgs 152/06, Parte Quinta con determina n° 3167 PG n° 147763 del 23/12/2015 relativa alla linea fanghi dell'impianto di depurazione di acque reflue di Bologna Capoluogo (IDAR) gestito da HERA Spa ed ubicato in comune di Bologna, via Shakespeare n° 29**

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Aggiorna l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata in data 23/12/2015 dalla Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art 269 del DLgs n°152/2006<sup>2</sup>, relativa alla società HERA Spa, per la linea fanghi dell'impianto di depurazione di acque reflue di Bologna Capoluogo (IDAR) ubicato in comune di Bologna, via Shakespeare n° 29. L'autorizzazione alle emissioni vigente contiene due errori materiali in allegato A e precisamente al punto 1 e punto 6 dell'Allegato A. In particolare al punto 6 erroneamente non è stato inserito il controllo periodico annuale da effettuarsi per i punti di emissione E8 ed E9 (biofiltri), mentre al punto 1 vengono inseriti i valori di concentrazione massima ammessa dell'inquinante HCl in quanto trattasi di inquinante monitorato dallo SMCE.
2. Aggiorna e sostituisce l'allegato A dell'autorizzazione vigente con il corrispondente allegato al presente atto
3. Conferma la validità, i contenuti e gli effetti del provvedimento di Autorizzazione sopra richiamata del quale il presente atto costituisce modifica ed aggiornamento. Tale atto dovrà essere conservato, a cura del Gestore di impianto, unitamente all'Autorizzazione alle emissioni vigente.
4. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
5. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°3167 PG n° 147763 del 23/12/2015

Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società HERA Spa avente sede legale in comune di Bologna, via dei Trattati Comunitari europei 1957-2007 n° 13 e stabilimento in comune di Bologna, via Shakespeare n° 29, è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 con determina n° 3167 PG n° 147763 del 23/12/2015 rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna. Con propria nota tecnica del Servizio Territoriale – Sezione Provinciale di Bologna di ARPAE, agli atti con PGB0/2018/9720 del 26/04/2018, si è rilevato che l'allegato A alla determina di autorizzazione riporta due inesattezze ed errori materiali.

In particolare:

- punto 1 dell'allegato A: per il punto di emissione E1 (inceneritore con postcombustore) è riportato il limite di concentrazione massima ammessa dell'inquinante HCl erroneamente tra i parametri controllati con periodicità semestrale anziché tra i parametri monitorati in continuo con il SMCE
- punto 6 dell'allegato A: erroneamente sono stati dimenticati i punti di emissione E8 ed E9 tra i punti di emissione da monitorare con periodicità annuale, in contrasto con quanto riportato in allegato B (parere ARPA)

Si rilascia pertanto il presente atto che costituisce aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni vigente, come segue:

- Sostituzione dell'allegato A alla determina n° 3167 PG n° 147763 del 23/12/2015 rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna con il corrispondente allegato A al presente atto

Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'atto di autorizzazione determina n° 3167 PG n° 147763 del 23/12/2015 ed in particolare rimane invariato l'allegato B, i tempi di scadenza e di rinnovo riportati nell'Autorizzazione vigente di cui il presente atto costituisce aggiornamento.

Il Responsabile  
U Autorizzazioni Ambientali  
Stefano Stagni<sup>3</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo

---

<sup>3</sup> Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”, successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**Autorizzazione alle emissioni in atmosfera**  
**HERA Spa - Comune di Bologna - via Shakespeare n° 29**

**ALLEGATO A**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione acque reflue gestito da HERA Spa ed ubicato in Comune di Bologna, via Shakespeare n° 29, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società HERA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1  
PROVENIENZA: INCENERITORE CON POSTCOMBUSTORE

Portata massima .....	17000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	33,4 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

	Media giornaliera	Media 30' 100%	Media 30' 97%	
Polveri totali	10	30		10 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx	200	400		200 mg/Nm <sup>3</sup>
CO	50	100	150 media su 10 minuti	mg/Nm <sup>3</sup>
SO2	50	200		50 mg/Nm <sup>3</sup>
COT	10	20		10 mg/Nm <sup>3</sup>
HCl	10	60		10 mg/Nm <sup>3</sup>

HF .....	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Cd + Tl .....	0,05 mg/Nm <sup>3</sup>
Hg .....	0,05 mg/Nm <sup>3</sup>
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V .....	0,5 mg/Nm <sup>3</sup>
Diossine e furani (PCDD + PCDF) ....	0,1 ng/Nm <sup>3</sup>
IPA .....	0,01 mg/Nm <sup>3</sup>
PCB DL .....	0,1 ng/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: Post combustore termico - Depolverizzatore Venturi - Scrubber a piatti - Precipitatore elettrostatico a umido.

Il punto di emissione E1 deve essere dotato di SMCE – Sistema di monitoraggio e controllo in continuo delle emissioni - per i seguenti parametri:

- portata,

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

- temperatura,
- pressione,
- umidità,
- ossigeno,
- monossido di carbonio (CO),
- ossidi di azoto (NO e NO<sub>2</sub>),
- ossidi di zolfo,
- acido cloridrico,
- carbonio organico totale,
- polveri totali,

L'emissione E1 deve essere monitorata da un SMCE principale e da un SMCE di back-up. Il SMCE di back-up funziona anch'esso in continuo; i dati prodotti sono utilizzati ai fini del monitoraggio nel caso di avaria del SMCE principale.

Le caratteristiche della strumentazione, le verifiche alla strumentazione, il sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati raccolti (SAD) ed i malfunzionamenti degli strumenti di misura debbono rispettare le prescrizioni e le specifiche tecniche riportate nei relativi paragrafi del parere ARPA riportato quale allegato B al presente atto.

---

#### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SEZIONE COGENERAZIONE – MOTOGENERATORE 1

#### EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SEZIONE COGENERAZIONE – MOTOGENERATORE 2

Portata massima .....	5700 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8,4 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
COV (espressi come C-org totale) (escluso metano) .....	150 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx ed NH <sub>3</sub> .....	450 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
CO .....	500 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo .....	350 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

---

#### EMISSIONE E2/3

PROVENIENZA: TORRE RIGENERAZIONE IMPIANTO SILOSSANI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione. Unitamente alle prime analisi di autocontrollo effettuate su restanti punti di emissione dovrà essere inviata una relazione contenente la descrizione dettagliata dell'impianto di rimozione dei silossani installato e del relativo sistema di rigenerazione.

---

#### EMISSIONE E5

PROVENIENZA: CALDAIA 1

#### EMISSIONE E6

PROVENIENZA: CALDAIA 2

Le caldaie 1 e 2 possono avere alimentazione a biogas ovvero a metano.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Portata massima .....	1900 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

In caso di alimentazione a metano valgono i seguenti valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Polveri totali .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx .....	150 mg/Nm <sup>3</sup>
SOx .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>

In caso di alimentazione a biogas:

COT .....	30 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx .....	300 mg/Nm <sup>3</sup>
CO .....	150 mg/Nm <sup>3</sup>
HCl .....	30 mg/Nm <sup>3</sup>

---

#### EMISSIONE E8

PROVENIENZA: BIOFILTRO 1

#### EMISSIONE E9

PROVENIENZA: BIOFILTRO 2

Portata massima .....	30000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	2 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ammoniaca .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
H <sub>2</sub> S .....	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>
Concentrazione di odore .....	400 UO/m <sup>3</sup>

I parametri di esercizio del biofiltro, dovranno essere mantenuti all'interno dei seguenti intervalli, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto di filtrazione:

- Umidità del letto: 50 – 70 %
- Acidità del letto: pH > 4
- Perdite di Carico: 10 – 1000 mmH<sub>2</sub>O

Dovrà inoltre essere effettuato:

- il rivoltamento del materiale filtrante ogni qualvolta le caratteristiche fisico meccaniche del letto filtrante non siano omogeneamente garantite sull'intero volume poroso e comportino la mancata uniformità d'abbattimento dell'effluente gassoso;
- il controllo dell'efficienza del sistema di umidificazione dei biofiltri;
- la manutenzione straordinaria dell'impianto di filtrazione biologica in caso di valori di concentrazione di odore rilevati, in fase di autocontrollo, prossimi o superiori al limite fissato (pari a 400 uo/m<sup>3</sup>)

---

#### EMISSIONE E10

PROVENIENZA: TORCIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione. La torcia, con pilota, deve essere in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO<sub>2</sub>/(CO<sub>2</sub>+CO); qualora il biogas non venisse avviato ai consumi finali, il sistema di sicurezza (torcia) installato dovrà garantire l'eventuale svuotamento rapido di tutti gli stoccaggi (5 - 6 ore).

**Arpa** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo UNI EN 15259:2008 per la strategia di campionamento
- Metodo UNI EN 15259:2008; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003 per i criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
- Metodo UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 - 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723:86; UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli ;
- Metodo UNI EN 13211:2003 per la determinazione del mercurio
- Metodo UNI EN 1948-1,2,3:2006 per la determinazione dei microinquinanti organici (diossine: PCDD + PCDF come Teq)
- Metodo ISO 11338 1,2:2003; DM 25/08/2000 All 3 (ISTISAN 97/35) per la determinazione dei microinquinanti organici (IPA)
- Metodo UNI EN 1948-1:2006 UNI CEN/TS 1948-4:2007 per la determinazione dei microinquinanti organici (PCB)
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**



- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- UNI EN ISO 25140:2010 per la determinazione del metano (FID)
- EPA CTM-027:1997 e metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- M.UNICHIM 634:1984; DPR 322 del 15.04.1971 appendice 8 per la determinazione del solfuro di idrogeno;
- UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica)
- analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992; UNI EN 14789:2006 per la determinazione dell'ossigeno;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Dovrà essere effettuato il monitoraggio olfattometrico nei seguenti punti:

- Zona Pretrattamenti- Denitrificazione;
- Emissione E1;
- Zona confine canale Navile lato Ovest (in prossimità dei silos di stoccaggio fanghi disidratati e biofiltro 1);
- Zona ripartitore fanghi biologici (in prossimità del sollevamento intermedio, degli ispessitori biologici e del ripartitore eptagonale dei bacini di ossidazione biologica);
- Zona ripartitore Sedimentatori 5-6 (in prossimità dei canali di alimentazione dei sedimentatori 5- 6-7-8);
- Zona Ossidazione Biologica 1 (in prossimità della canalina di uscita del treno 7);
- Zona confine lato Est;
- Zona confine lato Nord.

Dovranno essere eseguite almeno due campagne di monitoraggio per il primo anno di validità della presente autorizzazione alle emissioni in atmosfera, da eseguirsi con cadenza stagionale (di cui almeno una in estate); i risultati ottenuti dovranno essere inviati ad ARPAE. Successivamente, in relazione agli esiti analitici delle campagne di monitoraggio, il Gestore potrà riproporre il piano con cadenza annuale ovvero rivederlo, sia in termini di punti di campionamento che di frequenze.

3. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

4. Entro tre mesi dalla data di rilascio del presente atto tutte le prese di campionamento dei punti di emissione per i quali è prevista periodicità di analisi dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di

**Arpa e - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società HERA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per il punto di emissione E1 e per le sostanze inquinanti per le quali non è prescritto il sistema di analisi in continuo, e periodicità annuale E2, E3, E5, E6, E8 ed E9. La prima serie di autocontrolli dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla data di rilascio del presente atto ed inviati in copia ad ARPAE.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta HERA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Arpa e - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**